

Convegno di studio

ENTI E SOCIETA': SPUNTI DI RIFLESSIONE ANCHE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI

Sabato 15 giugno 2019 - Museo delle Arti di Catanzaro

Adeguamenti statutari degli enti del terzo settore

Maria Nives Iannaccone

- Adeguamenti statutari richiesti dalla legge a sensi dell'art.101 secondo comma del D. Lgs. n. 117/2017
- Enti interessati dall'obbligo di adeguamento
- Importanza dell'adeguamento per OdV, APS e ONLUS
- Conseguenze del mancato adempimento nei termini di legge
- Modalità e oggetto dell'adeguamento e commento come da circolare ministeriale n. 20/2018
- Ulteriori chiarimenti della circolare ministeriale n. 13/2019
- Adeguamenti statutari delle imprese sociali richiesti dalla legge a sensi dell'art.17 terzo comma del D. Lgs. n. 112/2017
- Adeguamento per gli enti non profit

Adeguamenti statutari richiesti dalla legge a sensi dell'art.101 secondo comma del D. Lgs. n. 117/2017.

La riforma del Terzo Settore, i cui principi sono contenuti nella legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, con l'intento di dare omogeneità a un insieme disarticolato e complesso di soggetti, ha creato una nuova grande famiglia di enti non profit, tutti accomunati dal nesso teleologico delle medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: gli Enti del Terzo Settore o anche ETS.

I termini per l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 117/2017, portante il Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti anche CdTS) non sono omogenei; alcune norme sono di immediata applicazione, come quelle dettate per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), enti per i quali sono state (quasi) interamente abrogate le leggi che li regolamentavano; alcune sono in attesa dei decreti attuativi da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (dicastero di competenza degli ETS), altre sono collegate alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti anche RUNTS); altre ancora, come il titolo X in materia fiscale, sono in attesa della autorizzazione della Commissione Europea. Anche le abrogazioni riportate nell'art. 102 del CdTS hanno differenti termini di efficacia.

Gli ETS sono caratterizzati dai requisiti specifici e inderogabili elencati nell'art. 4 del CdTS¹, e siccome tra questi vi è la iscrizione al RUNTS, ne deriva che non possano esistere ETS prima della piena operatività del nuovo registro, per il quale ad oggi è difficile prevedere il termine di efficacia. Il RUNTS è formato da sette sezioni di cui una relativa alle imprese sociali, per le quali è stata prevista una disciplina speciale nel D. Lgs. n. 112/2017.

¹ Art. 4: Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il CdTS contiene alcune norme inderogabili ed altre che possono essere derogate con specifiche clausole statutarie.

E' evidente che per essere iscritti nel RUNTS sarà necessario, per chi vuole appartenere a questa nuova categoria di enti non profit (gli ETS), adeguarsi o alla nuova normativa contenuta nel CdTS oppure, se si vuole assumere la qualifica di impresa sociale, alla disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 112/2017.

Il presente lavoro cercherà di approfondire i termini di adeguamento per uniformare gli statuti alla nuova disciplina, a quali enti devono essere applicati, quali sono le conseguenze delle mancate modifiche e quale sia l'oggetto dell'adeguamento obbligatorio o derogatorio.

Enti interessati dall'obbligo di adeguamento

Il testo del secondo comma dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti anche CdTS) dispone: *2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.*

Per queste tre categorie di enti non profit infatti sono attualmente ancora in vigore i registri speciali istituiti con l'art. 6 della legge n. 266/1991 (per le Organizzazioni di Volontariato), con gli artt. 7,8, 9 e 10 della legge n.383/2000 (per le Associazioni di Promozione Sociale) e con l'art. 11 (anagrafe unica delle ONLUS), con le relative discipline. Di conseguenza continuano ad applicarsi tutte le modalità, formalità e controlli ivi previsti, compresa ad esempio la necessità per le APS del decorso di un anno di attività per l'iscrizione nel relativo registro nazionale (art. 7 primo comma della legge n.383/2000).

Tuttavia malgrado questa nota in comune, le diversità tra OdV e APS da un lato e ONLUS dall'altro, sono notevoli perché, in seguito all'abrogazione delle leggi n. 266/1991 e 383/2000 stabilita dal primo comma dell'art. 101 del CdTS, le OdV e le APS ad oggi sono totalmente disciplinate dagli artt. dal 32 al 36 del CdTS ed in generale da quelle norme ivi contenute che non "presentano un nesso di diretta riconducibilità alla istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi"; al contrario le ONLUS continuano ad essere soggette al D. Lgs n. 460/1997 sino alla sua abrogazione. Infatti il secondo comma dell'articolo 102 abroga le norme sulle ONLUS (artt. da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997) *"a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo (quello) di operatività"* del RUNTS. Inoltre soltanto le prime due saranno trasferite dagli attuali registri nel RUNTS in forza del procedimento di "trasmigrazione" automatica previsto dall'art. 54 e soltanto per ciascuna di queste categorie è dedicata una delle sette sezioni dalle quali è formato il RUNTS². L'elencazione è tassativa, pertanto non possono esistere enti del terzo settore che non facciano parte di quelle tipologie di enti; tra questi non sono previste le ONLUS. La spiegazione appare abbastanza semplice se si considera che le ONLUS sono un corpus fiscale, e non civilistico, estremamente eterogeneo; pertanto spetta a ciascuna di loro individuare la forma più idonea per lo svolgimento della sua attività. Le attuali ONLUS quindi possono rientrare in una qualsiasi delle categorie potenziali ETS, in particolare, ma non solo, nella categoria delle "associazioni, riconosciute o non riconosciute, delle fondazioni e degli altri enti di carattere privato diversi dalle società", categoria che potremmo definire residuale.

² Art.46: 1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. 2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Malgrado tali differenze, l'art. 101 secondo comma stabilisce che tutte e tre le categorie si debbano adeguare alle disposizioni inderogabili del CdTS entro il 3 agosto 2019.

Importanza dell'adeguamento per OdV, APS e ONLUS

L'adeguamento per OdV e APS chiarisce la volontà di mantenere la loro attuale qualifica e facilita l'iscrizione al RUNTS al momento della trasmigrazione prevista dall'art. 54 del CdTS. Infatti gli enti preposti a tenere i registri speciali delle OdV e APS saranno obbligati a comunicare allo stesso RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei loro registri speciali ed esistenti il giorno antecedente l'operatività del RUNTS. Gli uffici di questo registro, ricevute le informazioni loro trasmesse, provvedono entro centottanta giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti che dovranno da questi essere prodotti entro i successivi sessanta giorni. Se l'Ufficio del RUNTS dovesse rifiutare l'iscrizione, l'ente non farebbe più parte delle categorie degli OdV e APS e resterebbe un ente non profit fuori dalla categoria degli ETS e regolamentato dagli artt. 14 e ss. del codice civile, ferma restando la possibile successiva scelta di diventare ETS iscrivendosi alla sezione "altri enti del terzo settore" oppure ad altra sezione. L'adeguamento preventivo, senza attendere la richiesta dell'ufficio del RUNTS, è comunque consigliabile per le OdV e APS perché, nel momento in cui fossero richieste di adeguarsi alle norme inderogabili della nuova normativa, avrebbero solo sessanta giorni di tempo per farlo e le decisioni dovrebbero essere assunte con le maggioranze previste per le modifiche statutarie invece che con le modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria che possono essere utilizzate per gli adeguamenti assunti entro il 3 agosto 2019, come stabilito dall'art. 101 secondo comma sopra riportato.

Quindi la richiesta di adeguamento per questi enti ha una sua logica: la disciplina di entrambi è stata abrogata e per entrambi è essenziale che il controllo del RUNTS, preventivo alla relativa iscrizione, sia facilitato dall'adeguamento degli statuti alla nuova disciplina.

Meno chiara è la scelta di accomunare le ONLUS alle prime due categorie perché, come più volte ripetuto, le ONLUS continuano ad avere una disciplina in vigore alla quale non possono derogare in quanto ancora soggette al controllo dell'Agenzia delle Entrate previsto dal D. Lgs. 460/1997, inoltre per le stesse non è prevista la trasmigrazione automatica stabilita per OdV e APS.

In mancanza di una sezione del RUNTS loro dedicata, per le ONLUS l'adeguamento alla nuova disciplina necessita di una preventiva decisione; in sede di assemblea degli associati per le associazioni o di adunanza dell'organo di amministrazione per le fondazioni (o di quell'organo assembleare interno alle fondazioni di partecipazione che abbia competenza per le modifiche statutarie) prima di un adeguamento dello statuto è necessario esprimersi sulla categoria di ETS di cui si intenda diventare parte.

Le ONLUS che non siano OdV (Onlus di diritto per le quali vale quanto sopra precisato) si trovano entro il tre agosto 2019 ad affrontare una decisione tra le seguenti:

- a) diventare impresa sociale ed iscriversi nell'apposita sezione del Registro Imprese, assoggettata alle disposizioni civilistiche e fiscali contenute nel D. Lgs. n. 112/2017 (scelta che può essere suggerita qualora l'ente ritenesse di trovarsi nella categoria degli ETS commerciali secondo i criteri contenuti nell'art. 79, CdTS);
- b) iscriversi ad una delle altre sei sezioni del RUNTS restando un ente disciplinato dalle disposizioni civilistiche e fiscali contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
- c) restare ente non profit regolamentato dagli artt. dal 14 al 42 bis c.c. e fiscalmente dal TUIR (art. 73 e ss. e artt. 143 e ss) con la conseguente necessità, una volta abrogata la normativa ONLUS, di devolvere il patrimonio.

Con riferimento a questa ultima soluzione si ricorda il testo dell'ottavo comma dell'art. 101 del CdTS: *8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per*

gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10.

Dal testo si evince che se l'ONLUS lascia decorrere il termine di abrogazione della disciplina del D. Lgs. n. 460/1997 senza iscriversi a nessuna sezione del nuovo registro nazionale, si integra l'ipotesi di scioglimento, e con questa l'applicazione della lettera f) del primo comma dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 che obbliga a devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge n.662/1996, come meglio di seguito spiegato.

Quindi per non rischiare l'obbligo di devoluzione del patrimonio, non si dovrà mai verificare un periodo in cui l'ente NON sia iscritto ad alcun registro: o è il registro ONLUS, finché questo è in vigore, oppure è il RUNTS (anche come impresa sociale). Ricordiamo come in base alla circolare ministeriale 168/E del 26 giugno 1998, esplicativa del decreto istitutivo delle Onlus, la perdita di qualifica di Onlus equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente. Inoltre la circolare 59/E del 31 ottobre 2007 dell'Agenzia delle entrate afferma che nell'ipotesi in cui l'ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, intenda continuare ad operare sarà tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati dall'art. 10, comma 1, lett. f, del D.lgs. 460/97, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l'ente aveva fruito della qualifica di Onlus. A tal fine si rende necessaria una valutazione comparativa del patrimonio nei due distinti momenti relativi alla acquisizione della qualifica di Onlus ed alla perdita di tale qualifica mediante la predisposizione di un documento dal quale risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel momento immediatamente anteriore all'assunzione della qualifica di Onlus e uno analogo nel momento immediatamente successivo la perdita della suddetta qualifica, in modo da permettere una comparazione dei due momenti. Dall'incremento resta quindi esclusa la dotazione iniziale.

Conseguenze del mancato adempimento nei termini di legge

Il secondo comma dell'art. 101 può essere oggetto di una duplice lettura:

- a) la prima, unicamente basata sulla lettera della norma, porta a ritenere che se per gli enti che si adeguano entro i ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del CdTS le iscrizioni nei rispettivi registri mantengono i loro effetti, al contrario, decorsa quella data, l'omesso adeguamento faccia venire meno tali effetti, con la conseguenza che, dal 4 agosto 2019 in avanti, ciascun ente non adeguato è a rischio di cancellazione dal relativo registro; abilitati al controllo sarebbero le stesse autorità alle quali è demandata la tenuta dei registri speciali delle OdV, APS e ONLUS; dal momento della cancellazione si avrebbe la perdita della relativa qualifica e pertanto anche delle agevolazioni fiscali inerenti;
- b) una seconda lettura, meno rigorosa, ritiene che il termine non sia perentorio ma collegato solo alle modalità agevolative previste per adottare uno statuto adeguato alla nuova normativa; decorsa la data fatidica l'ente potrà sempre adeguarsi senza sanzioni, ma in tal caso dovrà avvalersi delle modalità e dei quorum decisionali previsti dal proprio statuto per le modifiche statutarie o, in mancanza, ove si tratti di associazione, delle maggioranze indicate nel secondo comma dell'art. 21 del c.c.. Per le fondazioni la sanzione avrebbe ancora meno rilevanza mancando un'assemblea cui applicare i quorum agevolati.

Si ritiene da preferire questa seconda lettura per le seguenti motivazioni:

- la norma non fa riferimento ad alcuna sanzione per l'omesso adeguamento;
- la norma non indica alcuna autorità competente alla verifica dell'adeguamento, né possono ritenersi tali quelle alle quali è demandata la tenuta dei registri speciali perché non hanno competenza sui termini dell'adeguamento che si riferisce ad una disciplina fuori della loro facoltà di controllo;

- è più coerente con lo spirito dell'intera riforma che non intende essere punitiva per gli enti interessati ma al contrario dimostra di voler agevolare la loro entrata tra gli ETS;
- è funzionale alla necessità dell'adeguamento;
- il comma in oggetto, nel secondo inciso, prevede l'adozione di modalità decisionali agevolate per deliberare sull'adeguamento, solo per il periodo indicato in quello precedente; e le due disposizioni, anche per ragioni sistematiche, appaiono necessariamente collegate.

Inoltre la tesi qui accolta è l'unica in grado di dare certezza ai terzi benefattori e donatori che fanno affidamento sul regime fiscale di detrazioni e deduzioni stabilito per le donazioni o lasciti fatti a OdV APS e ONLUS in regola con la relativa disciplina. L'eventuale omesso adeguamento entro il 3 agosto 2019 con relativo rischio di cancellazione dell'ente dal registro al quale risulta attualmente iscritto, essendo difficilmente verificabile, porterebbe pesanti e spiacevoli conseguenze fiscali per i terzi che non sono tenuti a controllare l'adempimento o meno dell'obbligo contenuto nell'art. 101 da parte degli enti loro beneficiari.

Alle sopra illustrate motivazioni si aggiunge che la procedura qui adottata dal legislatore è analoga a quella prevista per le società lucrative nell'art. 223 bis delle disposizioni di attuazione, la quale non prevedeva altra sanzione specifica per l'omesso adeguamento, salvo il venir meno della agevolazione nel metodo decisionale. Infine il ricorso all'interpretazione letterale è residuale e costituisce l'ultima scelta dell'interprete in mancanza di letture che risultino più coerenti con l'intera normativa.

E' evidente tuttavia che per poter dare certezza alla tesi sostenuta sarebbe necessaria una dichiarazione espressa da parte dell'Agenzia delle Entrate che non si è ancora pronunciata in materia e che si auspica intervenga il prima possibile per evitare decisioni affrettate assunte sotto la pressione di un termine presunto inderogabile.

Diverso è il caso in cui le ONLUS lasciassero decorrere il termine di abrogazione della disciplina loro dedicata, inerzia che porterebbe come conseguenza l'obbligo di devoluzione del patrimonio nei termini sopra indicati, ferma restando la possibilità di continuare la propria attività come ente non profit estraneo alle disposizioni dei D.Lgs. n. 112 e 117 /2017 e fuori della categoria degli ETS.

Modalità e oggetto dell'adeguamento come da circolare ministeriale n. 20/2018

La circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, con riferimento agli adeguamenti statutari resi obbligatori dal secondo comma dell'articolo 101 del CdTS, ha chiarito che:

- OdV, APS e ONLUS con personalità giuridica iscritte al RPG devono rispettare il dettato dell'art. 2 del DPR n. 361/2000 e pertanto la decisione inerente l'adeguamento deve essere verbalizzata per atto pubblico e deve essere approvata dall'autorità governativa (Prefettura o Regione/Province autonome di Trento e Bolzano);
- Esistono tre diverse categorie di norme del CdTS che possono formare oggetto di modifiche statutarie: a) le norme inderogabili; b) le norme derogabili solo per espressa previsione statutaria; c) le norme che riconoscono allo statuto l'autonomia di regolare la materia in modo diverso dalla previsione di legge;
- Solo le modifiche inerenti le norme sub a) e b) possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa non costituisce una trasformazione cui sia applicabile la disciplina dell'art. 42bis del codice civile³.

³ Ma sul punto vedi anche Federico Magliulo in "Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore" pubblicato sulla Rivista del notariato LXXII Parte prima pag. 52 e ss. che sostiene sussumibile nell'ambito della trasformazione anche il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa.

Alla Circolare veniva allegato uno schema riassuntivo che sintetizzava il contenuto della stessa, individuando per ciascuna modifica la natura obbligatoria, derogatoria o facoltativa e di conseguenza la modalità con cui la decisione di adeguamento debba essere assunta, modalità che sarà semplificata nei primi due casi e non semplificata per il terzo. Si rimanda pertanto alla circolare⁴ per una più facile lettura dell'elenco degli argomenti statutarî oggetto di allineamento.

Le norme inderogabili per OdV e APS riguardano essenzialmente la forma che può essere solo quella di associazione; l'attività che può essere solo tra quelle previste dall'art. 5 del CdTS; il numero associati che non può essere inferiore a sette persone fisiche oppure a tre enti della stessa categoria e la denominazione che deve contenere l'acronimo OdV oppure APS oppure l'intera relativa locuzione.

Sono norme inderogabili anche per tutti gli ETS quelle inerenti l'attività, la forma e la denominazione.

Inoltre gli statuti di associazioni e fondazioni devono contenere le indicazioni elencate nell'art. 21 ed anche le modalità con cui gli associati/aderenti possano consultare i libri sociali.

Bisogna rimuovere dagli statuti quelle clausole espressamente in violazione di norme inderogabili, come sarebbero, ad esempio, quelle che prevedono: a) la trasferibilità della quota per APS; b) limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa per APS; c) limiti del diritto di voto per gli associati; d) limiti alla competenza prevista per l'assemblea dall'art. 25; e) eventuale previsione di nomine di consiglieri fuori degli associati per le OdV; f) previsione di competenza esterna per la nomina dei consiglieri, fatta eccezione per quanto stabilito dal 5° comma art. 26; g) previsioni statutarie inerenti l'organo di controllo ed il revisore in violazione di quelle indicate dagli art.30 e 31.

Le nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria sono tutte quelle disposizioni per le quali il legislatore utilizza la dizione: « Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente...», e quindi in via soltanto indicativa ma non esaustiva: le modalità di ammissione degli associati (art. 23); la rappresentanza degli associati in assemblea (art. 24 terzo comma); i mezzi di telecomunicazione per intervenire in assemblea; la previsione di assemblee separate per associazioni con più di 500 associati; le modifiche alle competenze dell'assemblea per associazioni con più di 500 associati; le norme inerenti le nomine degli amministratori (art. 26, comma 3: possibilità di subordinare la nomina al possesso di specifici requisiti; comma 4: previsione di nomina degli amministratori appartenenti alle diverse categorie di associati; comma 5: facoltà di nomina ad altri ETS o a enti non profit fermo restando che la maggioranza dei consiglieri deve essere di nomina assembleare).

Ulteriori chiarimenti della circolare ministeriale n. 13/2019

Di recente la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 31 maggio 2019, ritornando sui problemi che derivano dalla richiesta di adeguamento entro il 3 agosto 2019, ha dettato ulteriori chiarimenti che qui si riportano sinteticamente:

- La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 101 contiene per gli enti interessati (OdV APS e ONLUS) la facoltà di utilizzare, per le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni inderogabili o per l'introduzione di clausole che escludono le disposizioni derogabili, il regime decisionale cd. "alleggerito";
- Ulteriori modifiche fatte dopo un primo adeguamento ma comunque entro il termine del 3 agosto possono ancora godere di tale regime;
- Di tale regime possono avvalersi unicamente gli enti iscritti nei relativi registri speciali;

⁴ E per maggiori approfondimenti all'articolo "Gli adeguamenti statutarî degli ETS dopo il decreto correttivo e la circolare del Ministero del Lavoro del 27 dicembre 2019" di Nicola Riccardelli pubblicato nella rivista "Terzo settore, non profit e cooperative" numero 1- gennaio /marzo 2019 dove si evidenziano anche alcuni aspetti critici della circolare in commento con motivazioni del tutto condivisibili.

- Spetta all'ufficio del RUNTS controllare che ODV e APS abbiano uno statuto conforme alle disposizioni del CdTS, e tale controllo si svolgerà al momento della iscrizione nel RUNTS di tali enti, in seguito al meccanismo di trasmigrazione previsto dall'art. 54 CdTS;
- Se al momento del controllo l'ufficio del RUNTS dovesse constatare la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge dovrà comunicare all'ente l'eventuale esigenza di ulteriori modifiche statutarie che dovranno essere adottate nei 60 giorni successivi la comunicazione, senza più la possibilità di avvalersi del regime decisionale cd. "alleggerito";
- Tuttavia resta impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle ODV e APS di adottare, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell'articolo 101, comma 2 del CdTS;
- Per le ONLUS, nel periodo transitorio, perdura l'efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs. n.460/1997; pertanto il decreto ministeriale di cui all'articolo 53 del CdTS dovrebbe prevedere per questi enti un peculiare percorso di inserimento all'interno del RUNTS e la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente nell'ambito del procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS;
- Conferma che, per gli enti dotati di personalità giuridica iscritti al RPG, il termine del 3 agosto 2019 sia il termine entro cui le modifiche di adeguamento possano essere adottate utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l'organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo senza che sia necessario completare, entro la citata scadenza, l'intero iter includendo anche l'approvazione prefettizia o della Regione/Provincia autonoma.

Adeguamenti statutari delle imprese sociali richiesti dalla legge a sensi dell'art.17 terzo comma del D. Lgs. n. 112/2017

Anche per le imprese sociali era stato previsto un termine di adeguamento: il terzo comma dell'art. 17 del D. Lgs. n. 112/2017 recita: " Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria".

Il testo non lasciava dubbi sulle conseguenze di un mancato adeguamento; pertanto le imprese sociali già costituite a sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 ed iscritte nella sezione speciale loro dedicata del Registro Imprese, che non si siano adeguate alla nuova disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 112/2017, possono sempre farlo, ma senza potersi avvalersi delle modalità e maggioranze semplificate stabilite per le imprese che aderivano alla richiesta entro il termine del 20 gennaio 2019.

Adeguamento per gli enti non profit

Tutti gli altri enti non profit esistenti in Italia che non appartengano alle categorie esaminate (OdV, APS, ONLUS e imprese sociali) non hanno alcun obbligo di adeguamento e, in attesa che diventi operativo il RUNTS e che la commissione Europea autorizzi le normative fiscali contenute nel titolo X del CdTS, possono studiare se abbiano o meno interesse a diventare ETS e a quale categoria degli ETS accedere. A tal fine sarà opportuno verificare a quale tipo fiscale di ETS l'ente sia ascrivibile. L'art. 79 infatti stabilisce i criteri per definire ai fini fiscali un ente come non commerciale o commerciale. Per i primi è previsto un regime fiscale notevolmente più agevolato; possono infatti optare per un regime forfettario (art. 80) oppure avvalersi del social bonus (art. 81) o di detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali.

I secondi al contrario dovranno valutare se non sia per loro più opportuno divenire imprese sociali oppure restare del tutto estranei agli ETS, continuando ad essere disciplinati dal codice civile e dal TUIR.

Maria Nives Iannaccone Notaio



www.iannacconerinaldi.it